
STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e degli artt. 2325 e ss. del codice civile, una società per azioni denominata: -----

- "TREVIGLIO FUTURA S.P.A.- Società di Trasformazione Urbana"
e, in forma abbreviata, -----

"S.T.U. TREVIGLIO FUTURA S.P.A.". -----

1.2 - I soci possono essere soggetti di diritto pubblico e di diritto privato. -----

I soci pubblici possono essere esclusivamente Enti Pubblici territoriali e società da essi partecipate, anche indirettamente, Camere di Commercio e società da esse partecipate, nonché società con partecipazione dello Stato o di Enti Pubblici. -----

I soci privati possono essere operatori economici, in forma di società di capitali, qualificati nei settori della progettazione urbanistica ed edilizia, esecuzione di lavori ed opere, e commercializzazione di immobili, scelti tramite procedura ad evidenza pubblica. -----

E' ammesso l'ingresso nella compagine sociale dei proprietari delle aree oggetto di intervento di trasformazione a fronte del conferimento dei relativi beni immobili. -----

1.3 - Salva la facoltà di recesso, le azioni detenute dal Comune di Treviglio non possono mai essere complessivamente inferiori al 20% del capitale sociale. -----

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1 - La società ha sede legale nel Comune di Treviglio. -----

2.2 - L'organo amministrativo é competente a decidere sulla creazione di nuove sedi secondarie, la soppressione ovvero lo spostamento di quelle esistenti nell'ambito territoriale del Comune di Treviglio o al di fuori di esso limitatamente al territorio nazionale. -----

2.3 - La creazione di nuove sedi secondarie, la soppressione ovvero lo spostamento di quelle esistenti al di fuori del territorio nazionale è di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria. -----

ARTICOLO 3 - DOMICILIO

3.1 - Il domicilio dei soci, al fine dello svolgimento dei rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci. -----

ARTICOLO 4 - DURATA

4.1 - La durata della società è stabilita dalla data di costituzione fino al 31 dicembre 2050. -----

4.2 - Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea. -----

ARTICOLO 5 - OGGETTO

5.1 - La società ha per oggetto la progettazione e la realizzazione, in attuazione degli strumenti urbanistici, di inter-

venti di trasformazione urbana nel territorio del Comune di Treviglio e nel territorio degli eventuali altri Comuni soci, per gli ambiti individuati con apposite e distinte deliberazioni dei consigli comunali. -----

5.2 - A tale scopo essa può pervenire al possesso delle aree interessate dagli interventi, anche mediante conferimento delle stesse da parte dei proprietari nei termini di cui alla circolare 622 dell'11 dicembre 2000 Ministero dei LL.PP.; procedere, laddove necessario, alla loro bonifica, nonché alla loro trasformazione, manutenzione, gestione e commercializzazione. -----

5.3 - La società può svolgere direttamente o indirettamente attività di promozione dello sviluppo dell'ambito territoriale di riferimento. -----

5.4 - Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà: -----

a. svolgere attività di progettazione e pianificazione urbanistica attuativa; -----

b. svolgere attività immobiliari ed edificatorie in genere; --

c. acquistare, vendere, permutare, concedere in locazione, gestire, anche attraverso sistemi integrati di global service, e amministrare beni immobili di ogni natura, acquisire e vendere terreni edificabili e non; -----

d. eseguire lottizzazioni ed urbanizzazioni; -----

e. costruire, demolire, ristrutturare, ampliare e sopraelevare fabbricati pubblici e privati; -----

f. assumere e conferire lavori e servizi, anche attraverso operazioni di project financing da attuarsi anche mediante incarico a strutture terze; -----

g. provvedere all'esecuzione di lavori, forniture, servizi e prestazioni di qualsiasi natura, anche mediante conferimento di appalti o incarichi a soci e/o a terzi; -----

h. acquisire e trasferire diritti di qualsiasi natura, anche reali, su aree e immobili e loro pertinenze ed accessori; ----

i. svolgere qualsiasi altra attività attinente o affine a quella edilizia ed edificatoria. -----

5.5 - La società, al fine di conseguire l'oggetto sociale, può acquisire le aree in proprietà, in affidamento, mediante mandato con rappresentanza o concessione, o comunque può avere la disponibilità e la gestione delle aree e degli immobili oggetto delle finalità sociali. -----

5.6 - La società può inoltre eseguire direttamente e/o indirettamente ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto sociale, ivi compreso lo studio, la progettazione, l'esecuzione e la realizzazione di impianti specifici. -----

5.7 - La società può compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria, bancaria, locativa ed ipotecaria ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle vigenti norme di legge. -----

5.8 - La società può ricorrere a prestito, a credito industriale, a finanziamenti per opere pubbliche, a finanziamenti comunitari, contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti. La società potrà altresì concedere a terzi, ma non nei confronti del pubblico, fideiussioni e garanzie reali o personali, di ogni tipo, nonché contrarre mutui ipotecari e finanziamenti in genere al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in relazione e strumentalmente allo stesso nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 385/1993 e di tutte le altre norme vigenti in materia. ----

5.9 - La società uniforma le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia e può affidare a terzi singole attività o specifici servizi. -----

5.10 - I rapporti tra il Comune di Treviglio e la S.T.U. sono disciplinati da apposita convenzione, contenente gli obblighi ed i diritti delle parti. Con analoghe convenzioni sono disciplinati i rapporti tra gli eventuali altri Comuni soci e la S.T.U.. -----

5.11 - Il Comune di Treviglio può disporre periodiche audizioni dell'organo amministrativo. -----

----- **ARTICOLO 6 - CAPITALE - AZIONI** -----

6.1 - Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 (centoventimila,00), suddiviso in numero 1.200 (milleduecento) azioni del valore nominale di euro 100 (cento) cadauna, di cui: -----

- numero 600 (seicento) azioni di categoria A e -----

- numero 600 (seicento) azioni di categoria B. -----

Il capitale sociale potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo, con deliberazione dell'assemblea dei soci. -----

6.2 - E' ammesso il conferimento di beni in natura e crediti a condizione che le azioni corrispondenti siano interamente liberate al momento della sottoscrizione. -----

6.3 - La società può costituire patrimoni destinati a specifici affari secondo le disposizioni degli artt. 2447-bis e segg. c.c. -----

6.4 - Fermo restando che ciascuna categoria di azioni è costituita da azioni con il medesimo valore nominale e con gli stessi diritti patrimoniali ed amministrativi: -----

* le azioni di categoria A incorporano i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali che la legge attribuisce alle azioni ordinarie, oltre al diritto amministrativo di recesso attribuito al verificarsi dei seguenti eventi: -----

- in caso di inadempimento della società partecipata "TREVIGLIO FUTURA S.P.A.- Società di Trasformazione Urbana" agli obblighi nascenti dalla convenzione di cui al precedente articolo 5.10; -----

- qualora il Comune di Treviglio non detenga più la maggioranza del capitale sociale: -----

* le azioni di categoria B incorporano i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni di categoria A, ma

sono postergate nella partecipazione alle eventuali perdite rispetto alle azioni di categoria A, ai sensi dell'art. 2348 cod.civ. -----

6.5 - Ogni azione dà diritto ad un voto. -----
Ogni azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 Cod.Civ. -----

6.6 - Quando le azioni risultano appartenere ad un solo soggetto o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione. -----

----- ARTICOLO 7 - STRUMENTI FINANZIARI -----

7.1 Non è prevista l'emissione di strumenti finanziari. -----

----- ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI -----

8.1 - La società può emettere obbligazioni ordinarie e/o convertibili ai sensi di legge. -----

8.2 - In caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni esse non possono essere sottoscritte se non nel rispetto della procedura di evidenza pubblica. -----

----- ARTICOLO 9 - PATRIMONI DESTINATI -----

9.1 - La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti in osservanza di quanto previsto dagli artt. 2447-bis e ss. cod.civ. e secondo le modalità di pubblicità stabilite dalla legge. -----

----- ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI -----

10.1 - Il trasferimento delle azioni è subordinato alle limitazioni previste dal presente articolo. -----

10.2 - L'assemblea straordinaria é competente a modificare o eliminare i suddetti limiti di circolazione. -----

10.3 - Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne notizia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci risultanti iscritti nel relativo libro indicando le complete generalità del terzo che intende acquistarle, il prezzo offerto ed ogni altra condizione della cessione. -----

10.4 - Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione gli altri soci dovranno comunicare a pena di decadenza, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono esercitare il diritto di prela-

zione per l'acquisto delle azioni. -----

10.5 - Qualora il diritto sia esercitato da parte di più soci, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta. -----

10.6 - Qualora i soci che hanno correttamente manifestato la propria volontà di esercitare la prelazione esprimano il proprio dissenso in merito al prezzo delle azioni indicato dal socio offerente e nell'ipotesi che le parti non raggiungano un accordo tra di loro, le stesse potranno ricorrere alla nomina di un arbitratore per la determinazione del suddetto corrispettivo. -----

10.7 - Nella comunicazione al socio che intende cedere le proprie azioni ciascun socio potrà, altresì, precisare la sua eventuale disponibilità ad un maggior acquisto di azioni qualora altri soci non esercitino il diritto di prelazione. -----

10.8 - Qualora nessuno dei soci voglia acquistare le azioni del socio offerente ovvero non manifesti tale intenzione nei tempi e nei modi suindicati, quest'ultimo sarà libero di cedere le proprie azioni al soggetto indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 10.4 che precede. -----

10.9 - Nell'ipotesi in cui alcuni dei soci non dovessero esercitare la prelazione ad essi spettante, le azioni ai medesimi riservate dovranno essere offerte, nei modi e nei tempi indicati al precedente punto 10.3., ai soci che hanno comunicato la loro intenzione ad acquistarle. Qualora questi ultimi nei 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione non dovessero manifestare, sempre con raccomandata con avviso di ricevimento, la loro intenzione di estendere l'acquisto all'intero pacchetto azionario posto in vendita, il socio offerente sarà libero di trasferire le proprie azioni al soggetto indicato nella comunicazione. -----

10.10 - Nessun diritto di prelazione spetta ai soci nel caso di cessione a favore di altri Enti Pubblici. -----

10.11 - La trasferibilità delle azioni per atto tra vivi, tra soci privati, è vietata per un periodo di anni uno dalla costituzione della società. Tuttavia l'organo amministrativo ha facoltà di autorizzare la cessione a soggetti in possesso dei requisiti che saranno previsti per i soci privati nel Bando di selezione dei soci stessi che sarà a tal fine pubblicato ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. n.267/2000 previa deliberazione del consiglio comunale di Treviglio che ne determinerà i contenuti. Detta selezione avrà ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi al conseguimento dell'oggetto sociale. ----

Decorso il termine di durata del rapporto di partenariato, che sarà indicato nel Bando di selezione, il socio privato è tenuto a dismettere la propria partecipazione al capitale sociale mediante riduzione del capitale sociale interessante la parte dallo stessa detenuta o cessione delle azioni al Comune

di Treviglio dal nuovo partner privato selezionato mediante le procedure previste dalla legge. I criteri di liquidazione e le modalità di pagamento sono determinati nel bando di selezione. -----

La partecipazione del socio privato, che è indivisibile, è trasferibile, durante il rapporto di partenariato, mediante cessione di azienda, fusione e scissione. -----

----- ARTICOLO 11 - FINANZIAMENTI -----

11.1 - I soci potranno effettuare finanziamenti alla società con obbligo di rimborso, sia fruttiferi che infruttiferi, nei limiti e alle condizioni stabilite dal D.Lgs. 1.09.93 n.385 e dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio 3 marzo 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 11 marzo 1994 n. 58 e dalle altre norme vigenti in materia. -----

----- ARTICOLO 12 - RECESSO -----

12.1 - Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: -----

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; -----

b) la trasformazione della società; -----

c) il trasferimento della sede all'estero; -----

d) la revocazione dello stato di liquidazione; -----

e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto; -----

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso; -----

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione. -----

12.2 - Hanno, altresì, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: -----

1. la proroga del termine; -----

2. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. -----

12.3 - I titolari di azioni di categoria A e B hanno diritto di recedere, altresì, al verificarsi delle ipotesi previste dal precedente articolo 6.4. -----

12.4 - Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. -----

12.5 - Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

12.6 - Le azioni per le quali è esercitato il diritto di re-

cesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. -----

12.7 - Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. -----

12.8 - Il socio recedente ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. -----

12.9 - Nei casi di recesso di cui ai precedenti articoli 12.1 e 12.2, la determinazione del valore delle azioni è effettuata dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato. -----

Nei casi di recesso di cui al precedente articolo 12.3, la determinazione del valore delle azioni è effettuata dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, in proporzione al patrimonio netto contabile alla data di recesso. -----

Gli Amministratori sono tenuti a comunicare al socio recedente il valore entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto 12.3. -----

12.10 - In caso di contestazione, da proporre con raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla società entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della comunicazione del valore, il valore di liquidazione è determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c. ----

-- ARTICOLO 13 ASSEMBLEA ORDINARIA - ASSEMBLEA STRAORDINARIA --

13.1 - L'assemblea ordinaria delibera in merito a: -----

a) l'approvazione del bilancio; -----

b) la nomina e la revoca degli amministratori, salvo quanto previsto, ai sensi dell'art. 2449 cod.civ., nell'art. 24.3 del presente statuto per gli amministratori nominati dal Comune di Treviglio; -----

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale salvo quanto disciplinato nell'art. 30.2 del presente statuto per i sindaci nominati dal Comune di Treviglio e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile; -----

d) la determinazione del compenso degli amministratori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 commi 725-726-727-728, della Legge 27.12.2006 n. 296, e dei sindaci;

e) la responsabilità degli amministratori e dei sindaci; -----

f) l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari; ----

g) qualsiasi altra materia riservata all'assemblea dalla legge e dal presente statuto. -----

13.2 - L'assemblea straordinaria delibera in merito a: -----

- a) le modificazioni dello statuto; -----
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; -----
- c) l'emissione di strumenti finanziari; -----
- d) l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni; -----
- e) qualsiasi altra materia riservata all'assemblea dalla legge e dal presente statuto. -----

----- **ARTICOLO 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA** -----

14.1 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

14.2 - Se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 (centottanta) giorni. In tal caso gli amministratori devono indicare nella relazione i motivi della dilazione. -----

14.3 - L'assemblea straordinaria deve essere convocata per le deliberazioni relative a modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale nonché per le altre deliberazioni riservate dalla legge alla sua competenza. -----

14.4 - Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate normalmente nella sede della società, ma possono essere convocate in luogo diverso, anche fuori del territorio dello Stato purché in territorio comunitario. -----

14.5 - Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori non provvedono, oppure in loro vece i sindaci, il Tribunale può ordinare con decreto la convocazione dell'assemblea. -----

14.6 - L'avviso di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere pubblicato su almeno uno tra i due seguenti quotidiani: "L'Eco di Bergamo" e "Corriere della Sera" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello indicato per l'assemblea. -----

Sino a quando il capitale sociale è detenuto interamente dal Comune di Treviglio o nel caso di capitale interamente pubblico l'avviso di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere comunicato mediante posta elettronica certificata. -----

14.7 - L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

14.8 - In mancanza delle suddette formalità di convocazione le assemblee saranno validamente costituite qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, vi partecipino la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. -----

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga

sufficientemente informato. -----

- ARTICOLO 15 - SECONDA CONVOCAZIONE E CONVOCAZIONI SUCCESSIVE

15.1 - Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 c.c. è ridotto di 8 (otto) giorni.

15.2 - In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima. -----

15.3 - Possano essere previste ulteriori convocazioni assembleari rispetto alla seconda. In tal caso si applicano le disposizioni dei punti 16.4 e 16.5 del presente statuto nonché il settimo comma dell'art. 2369 cod.civ. -----

----- ARTICOLO 16 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -----

16.1 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. -----

16.2 - Per le delibere assembleari relative alla nomina di cariche sociali trovano applicazioni le seguenti disposizioni:

a) al Comune di Treviglio è riservata, ai sensi dell'art. 2449 cod.civ., senza necessità del voto dell'assemblea, la nomina di membri del consiglio di amministrazione come indicato nel punto 24.2 che segue; -----

b) al Comune di Treviglio è altresì riservata la nomina, senza necessità del voto dell'assemblea, di un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale, come indicato nel punto 30.2 che segue. -----

16.3 - L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale rappresentato in assemblea. --

16.4 - In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. -----

16.5 - In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. -----

16.6 - In ogni caso, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. n. 5/2003, l'eventuale soppressione della clausola compromissoria di cui all'articolo 37 che segue deve essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno

i due terzi del capitale sociale. -----

----- **17 - DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA** -----

17.1 - La partecipazione all'assemblea da parte dei soci è consentita solo previo deposito delle azioni (o della relativa certificazione) presso la sede sociale entro 8 (otto) giorni prima dell'assemblea. -----

17.2 - L'organo amministrativo provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea.

17.3 - Le suddette azioni non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. -----

17.4 - E' ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (audio/videoconferenza, teleconferenza etc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente ed in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. -----

17.5 - I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre 5 (cinque) giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una volta sola per lo stesso oggetto. -----

----- **ARTICOLO 18 - COMPUTO DELLE AZIONI** -----

18.1 - Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per d'approvazione della deliberazione. -----

18.2 - Le azioni proprie sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la Costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea pur essendo sospeso il diritto di voto. -----

----- **ARTICOLO 19 - PRESIDENZA ASSEMBLEE** -----

19.1 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea stessa. Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. -----

19.2 - Nelle assemblee straordinarie il presidente dell'assemblea deve verificare che il socio Ente Pubblico territoriale sia a ciò autorizzato mediante deliberazione del rispettivo consiglio comunale. -----

19.3 - Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando il presi-

dente lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio, scelto dal presidente medesimo; in tali ipotesi non è necessaria l'assistenza del segretario. -----

19.4 - Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni nonché accertare i risultati di esse. -----

19.5 - Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. -----

----- **ARTICOLO 20 - DELEGA** -----

20.1 - Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona, anche non socio, con le modalità e limiti di cui all'art. 2372 c.c. Spetta al presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe. -----

20.2 - La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. -----

20.3 - La rappresentanza può essere conferita per più assemblee. -----

20.4 - Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono designare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. -----

20.5 - La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. -----

20.6 - La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci. -----

20.7 - Gli Enti Pubblici territoriali soci non possono farsi rappresentare mediante delega. -----

---- **ARTICOLO 21 - VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI** ---

21.1 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. -----

21.2 - Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. -----

21.3 - Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

21.4 - Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da notaio. -----

21.5 - Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. -----

----- **ARTICOLO 22 - ASSEMBLEE SPECIALI** -----

22.1 - Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti dei possessori di categorie di azioni o strumenti finanziari con diritti amministrativi devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. -----

22.2 - Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria del presente statuto. ---

ARTICOLO 23 - ANNULLABILITA' E NULLITA' DELLE DELIBERAZIONI

23.1 - Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori e dal collegio sindacale. -----

23.2 - L'impugnazione è proposta dai soci che possiedono tante azioni che rappresentino, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale della società. -----

23.3 - Ai fini del conteggio delle percentuali di cui al comma precedente rilevano solo le azioni aventi diritti di voto con riferimento alla deliberazione che si vuole impugnare.

23.4 - La deliberazione non può essere annullata qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2377 c.c. comma IV. ----

23.5 - Per l'impugnazione delle deliberazioni nulle si applica l'art. 2379 c.c. e le altre norme previste dalla legge. ---

----- **ARTICOLO 24 - ORGANO AMMINISTRATIVO** -----

24.1 - La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. -----

Sino a quando il capitale sociale è detenuto interamente dal Comune di Treviglio, o nel caso di capitale interamente pubblico, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente ad un amministratore unico. -----

24.2 - In caso di composizione collegiale dell'organo di amministrazione la nomina deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo. -----

24.3 - Il consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) componenti; i componenti del consiglio di amministrazione verranno nominati, sino a quando il Comune di Treviglio avrà la maggioranza del capitale sociale, nel modo seguente: -----

a) n. 2 (due) membri, ai sensi dell'art. 2449 cod.civ., dal Sindaco del Comune di Treviglio, senza necessità del voto dell'assemblea, qualora l'intero consiglio di amministrazione sia composto di 3 (tre) membri; -----

b) n. 3 (tre) membri, ai sensi dell'art.2449 cod.civ., dal

Sindaco del Comune di Treviglio, senza necessità del voto dell'assemblea, qualora l'intero consiglio di amministrazione sia composto in numero di 5 (cinque) membri; -----

c) gli altri membri saranno nominati dall'assemblea dei soci;
d) sino a quando il capitale sociale sarà detenuto interamente dal Comune di Treviglio l'amministratore unico di cui al comma precedente sarà nominato dal Sindaco del Comune di Treviglio. -----

In ogni caso, anche qualora il Comune di Treviglio non avesse più la quota di partecipazione maggioritaria nella società, spetterà comunque al Sindaco la nomina, ai sensi dell'art.2449 cod.civ., di almeno un membro del consiglio di amministrazione con la funzione di presidente. -----

24.4 - La scelta del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, o dell'amministratore unico, viene effettuata dall'assemblea ordinaria che procede alla nomina degli amministratori per la prima volta nell'atto costitutivo. -----

24.5 - Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

24.6 - Gli amministratori sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, qualora la revoca avvenga senza giusta causa. -----

Nel caso di amministratori nominati ai sensi dell'art.2449 cod.civ., la revoca compete esclusivamente all'organo che li ha nominati, fatta salva la possibilità di un indirizzo in tal senso espresso dall'assemblea. I componenti nominati dal Comune decadono in concomitanza della cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, del Sindaco che li ha nominati. -

24.7 - Nel periodo che intercorre tra la data di decadenza e quella di accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il consiglio continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna. -----

24.8 - Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più amministratori tra quelli nominati dall'assemblea, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. -----

Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più amministratori tra quelli nominati ex articolo 2449 codice civile, il sostituto è pure nominato dall'Ente Pubblico che ne ha diritto. -----

24.9 - Se nel corso di un esercizio viene a mancare contemporaneamente la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà decaduto e l'assemblea è convocata d'urgenza per la nomina del nuovo consiglio dagli amministratori

rimasti in carica ovvero, nel caso di cessazione contemporanea di tutti gli amministratori, dal collegio sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. -----

ARTICOLO 25 - CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA E REQUISITI

TI PERSONALI

25.1 - L'assunzione della carica di amministratore é subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente. -----

25.2 - Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 2382 c.c. nonché coloro che non sono in possesso dei requisiti personali di cui al comma precedente. -----

25.3 - E' altresì richiesto il possesso dei requisiti di candidabilità alla carica di consigliere comunale di cui all'art.10 della legge 31.12.2005 n.235. -----

ARTICOLO 26 - COMPENSI E RIMBORSI

26.1 - I compensi spettanti all'amministratore unico o ai membri del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo sono stabiliti dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art.1, commi 725-726-727-728, della Legge 27.12.2006 n.296. -----

26.2 - I suddetti compensi possono anche essere costituiti in tutto o in parte da partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. ---
E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato. -----

ARTICOLO 27 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

ORGANI DELEGATI

27.1 - Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri nominati ai sensi dell'art.2449 cod.civ. il presidente, a meno che non vi abbia provveduto l'assemblea. -----

Il consiglio nomina di volta in volta un segretario che può essere scelto anche tra persone estranee alla società. -----

27.2 - Il presidente del consiglio di amministrazione, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. -----

27.3 - La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento. -----

27.4 - Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un consigliere delegato. -----

27.5 - Il consiglio di amministrazione determina il contenu-

to, i limiti e le modalità di esercizio della delega. L'attribuzione di deleghe di gestione è consentita ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. -----

27.6 - Il consiglio di amministrazione può in qualunque momento esercitare il controllo ed impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. -----

27.7 - Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2505-bis c.c.. -----

27.8 - L'organo delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale ogni 30 (trenta) giorni sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per tutte le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. -----

27.9 - Ogni consigliere deve dare notizia agli altri consiglieri ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e dovrà, se si tratta di consigliere delegato, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. -----

27.10 - Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza come sancito dall'art.2390 cod.civ.. --

- **ARTICOLO 28 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE** -

28.1 - Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, presso la sede sociale ovvero nel luogo diverso indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori del territorio nazionale purché in ambito comunitario.

28.2 - La convocazione del consiglio viene fatta tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno due consiglieri in carica o di un sindaco effettivo con la specifica indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

28.3 - La convocazione del consiglio di amministrazione deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata, telegramma, messaggio fac-simile o posta elettronica, da spedirsi almeno otto giorni liberi prima della riunione, al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo, indicante il giorno, l'ora, il luogo della riunione, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti posti all'ordine del giorno; nei casi di urgenza la convocazione del consiglio di amministrazione potrà essere fatta a mezzo telegramma o telefax da spedirsi due giorni liberi prima di quello fissato per la riunione al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo, indicante gli stessi elementi di cui sopra. -----

28.4 - Pur senza il rispetto delle suddette formalità di convocazione le riunioni del consiglio saranno valide, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi in carica. -----

28.5 - Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, o in caso di sua assenza o impedimento da altro consigliere designato dal consiglio. -----

28.6 - Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. -----

28.7 - La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 17.4. -----

28.8 - Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, -----

Tuttavia, per le deliberazioni che seguono è sempre necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica: -----

- nomina e revoca del consigliere delegato; -----

- esaminare e proporre all'assemblea le eventuali variazioni allo statuto. -----

28.9 - Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

28.10 - Per l'impugnazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si applicano gli artt. 2388 c.c. e 2391 c.c. e le norme previste in materia. -----

----- **ARTICOLO 29 - RAPPRESENTANZA** -----

29.1 - Al presidente del consiglio di amministrazione o al consigliere delegato, o all'amministratore unico nell'ipotesi di cui all'art.24.1, per le materie delegate, spettano la firma e la rappresentanza legale della società. -----

29.2 - Possono essere nominati - previa deliberazione dell'organo amministrativo - direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri; tali soggetti potranno essere revocati sempre previa espressa deliberazione dell'organo amministrativo. -----

--- **ARTICOLO 30 - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE CONTABILE** ---

30.1 - Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti; la nomina deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo. --

30.2 - Al Comune di Treviglio, ai sensi dell'art. 2449 cod.civ., spetta la nomina con decreto del Sindaco di almeno un membro effettivo del collegio e di un membro supplente. ---
Il presidente del collegio è nominato dall'assemblea tra i membri di nomina del Comune di Treviglio. -----

30.3 - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

30.4 - Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni indicate dall'art. 2399 c.c.. -----

30.5 - L'assunzione della carica di sindaco e il suo mantenimento è subordinata, altresì, al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. E' altresì richiesto il possesso dei requisiti di candidabilità alla carica di consigliere comunale di cui all'art.10 della legge 31.12.2005 n.235. -----

30.6 - I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. -----

30.7 - Decade dall'ufficio, inoltre, il sindaco che non partecipa durante un esercizio sociale a tre riunioni del collegio di cui due consecutive. -----

30.8 - I sindaci non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. -----

30.9 - La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----

30.10 - La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro. -----

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale: - verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; - verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; - esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. ----

30.11 - L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale. -----

30.12 - L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali. -----

30.13 - Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore. --

30.14 - I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono

rieleggibili. -----

----- **ARTICOLO 31 - SOSTITUZIONE MEMBRI COLLEGIO** -----

31.1 - In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'art. 2397 c.c. comma II. Salvo il disposto del precedente articolo 30.2, i nuovi sindaci rimangono in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, secondo l'art.2397 c.c. comma II. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. -----

31.2 - In caso di sostituzione del presidente, la presidenza spetta al sindaco più anziano. -----

31.3 - Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perchè provveda all'integrazione del collegio medesimo. -----

----- **ARTICOLO 32 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO** -----

32.1 - Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni. La riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 17.4. -----

32.2 - Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. -----

32.3 - Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. -----

----- **ARTICOLO 33 - BILANCIO** -----

33.1 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----

L'utile netto risultante dal bilancio approvato è così ripartito: -----

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino al raggiungimento dei limiti di legge; -----

- il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea che approva il bilancio. -----

L'eventuale distribuzione di utili ai soci avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 2433 c.c. -----

33.2 Sino a quando il capitale sociale è detenuto in quota maggioritaria dal Comune di Treviglio, lo schema di bilancio, formato dall'organo amministrativo, viene trasmesso, prima della sottoposizione all'assemblea dei soci, al Comune di Treviglio, per la preventiva approvazione. -----

33.3 Entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno l'assemblea dei soci approva il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo corredato da una relazione redatta per programmi e per progetti. Sono contenuti obbligatori del bilancio di previsione: il budget economico e finanziario per l'anno ed il triennio successivo, il programma degli investimenti, con la precisazione delle modalità di finanziamento, gli obiettivi gestionali da conseguire ed ogni altra informa-

zione utile a rendere note le linee strategiche che l'organo amministrativo deve perseguire nel lasso di tempo considerato.

33.4 Sino a quando il capitale sociale è detenuto in quota maggioritaria dal Comune di Treviglio, lo schema di bilancio di previsione di cui al comma che precede, formato dall'organo amministrativo, viene trasmesso, prima della sottoposizione all'assemblea dei soci, al Comune di Treviglio, per la preventiva approvazione. -----

----- **ARTICOLO 34 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** -----

34.1 - La società si scioglie qualora ricorrano le condizioni indicate all'art.2484 c.c. comma I dal punto 1) al punto 6) e per tutte le altre cause previste dalla legge. -----

34.2 - L'assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso. -----

34.3 - Si applicano per quanto non previsto le disposizioni degli artt. 2484 c.c. e ss. cod.civ.. -----

----- **ARTICOLO 35 - CLAUSOLA ARBITRALE** -----

35.1 - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra la società ed i soci, tra i soci stessi in relazione all' interpretazione del presente statuto e dell'atto costitutivo, per le controversie promosse da amministratori e sindaci o instaurate contro di loro, nonché delle deliberazioni sociali, ad eccezione delle controversie che per legge non possono compromettersi, saranno deferite ad un collegio composto da tre arbitri nominati, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bergamo. -----

35.2 - Gli arbitri così nominati designeranno il loro presidente. -----

35.3 - Il collegio deciderà secondo diritto ed in via rituale nel rispetto del contraddittorio. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale. ---

35.4 - La decisione dovrà essere emessa entro 90 (novanta) giorni dalla nomina del collegio e vincolerà le parti. Il collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. -----

35.5 - Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5. Si richiama quanto previsto al punto 16.6 che precede. -----

----- **ARTICOLO 36 - DISPOSIZIONI FINALI** -----

36.1 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge e, quindi, le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia di società per azioni e di società a partecipazione pubblica. E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Treviglio, 26 luglio 2017 -----